

## Memorandum of Understanding

**tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera),  
rappresentata dall'Ufficio federale di giustizia,  
e il Governo della Provincia dell'Alberta (di seguito l'Alberta),  
rappresentato dal Ministro della giustizia e Procuratore generale,  
concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e  
la revisione delle obbligazioni alimentari**

Concluso il 25 gennaio 2016  
Entrato in vigore il 25 gennaio 2016  
(Stato 25 gennaio 2016)

---

*La Svizzera  
e  
l'Alberta,*

desiderose di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l'esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni;

considerato che il Codice civile svizzero<sup>2</sup> e la legge federale sul diritto internazionale privato<sup>3</sup> sono simili, quanto alla sostanza, alla legislazione dell'Alberta in materia, *convengono a tal fine quanto segue:*

1. L'Alberta dichiara la Svizzera «giurisdizione che applica la reciprocità», conformemente all'*Interjurisdictional Support Orders Act*, SA 2003, c.I-3.5.
2. La Svizzera tratta l'Alberta come una giurisdizione che applica la reciprocità conformemente al diritto svizzero.
3. L'Alberta e la Svizzera assumono pertanto i compiti di una «giurisdizione richiedente» o di una «giurisdizione richiesta» descritti nei paragrafi seguenti.

### **Campo d'applicazione**

4. Il presente Memorandum of Understanding (MoU) si applica, con effetto a partire dall'adempimento del paragrafo 1 e fatto salvo l'annullamento della dichiarazione di cui al paragrafo 1:

RU 2016 639

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> RS 291

- a. in Alberta, a qualsiasi decisione o convenzione in materia di obbligazioni alimentari che rientra nella definizione di «support order» dell'*Interjurisdictional Support Orders Act*; e
- b. in Svizzera, a qualsiasi decisione presa o transazione effettuata da un'autorità giudiziaria o amministrativa e concernente un'obbligazione alimentare derivante da rapporti di famiglia, dalla filiazione o dal matrimonio, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli nati fuori dal matrimonio, a prescindere dal fatto che la decisione o la transazione sia stata determinata in procedure di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio.

Il presente MoU si applica anche alle convenzioni le cui disposizioni sono esecutorie in virtù del diritto della giurisdizione richiedente come se figurassero in una decisione. È tuttavia limitato alle parti della decisione, della transazione o della convenzione che riguardano le obbligazioni alimentari.

5. Anche un'istituzione pubblica può chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di un'obbligazione alimentare a condizione che il diritto al quale soggiace lo preveda.
6. Se una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari prevede il pagamento periodico di alimenti, si presume che l'esecuzione sia richiesta per il pagamento degli arretrati e anche dei pagamenti futuri.
7. Ai sensi del presente MoU per «creditore» s'intende una persona che fa valere rispettivamente un'obbligazione alimentare secondo la Convenzione di New York del 20 giugno 1956<sup>4</sup> sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero o «support» come definito nella Sezione 1(c) dell'*Interjurisdictional Support Orders Act* dell'Alberta.

### **La Svizzera quale giurisdizione richiedente e l'Alberta quale giurisdizione richiesta**

8. La Svizzera può richiedere che l'Alberta prenda le misure legali e procedurali necessarie affinché una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari pronunciata in Svizzera sia riconosciuta ed eseguita in Alberta conformemente all'*Interjurisdictional Support Orders Act* dell'Alberta.
9. La Svizzera può inoltre chiedere all'Alberta di avviare una procedura intesa sia a pronunciare, in Alberta, una decisione, una transazione o una convenzione esecutoria in materia di obbligazioni alimentari in favore del creditore abitualmente residente in Svizzera o di un'istituzione pubblica ai sensi del paragrafo 5, sia a modificare una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari conformemente all'*Interjurisdictional Support Orders Act* dell'Alberta.
10. La Svizzera fornisce all'Alberta tutti i documenti e tutte le decisioni necessarie nell'ambito di una delle procedure ai sensi del presente MoU, tradotti in lingua inglese senza spese per l'Alberta. Questa disposizione non influisce sulle regole svizzere relative all'assistenza giudiziaria internazionale.

<sup>4</sup> RS 0.274.15

## **L'Alberta quale giurisdizione richiedente e la Svizzera quale giurisdizione richiesta**

11. L'Alberta può chiedere che la Svizzera prenda le misure legali e procedurali necessarie affinché una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari pronunciata in Alberta sia riconosciuta ed eseguita in Svizzera, conformemente alle leggi e procedure svizzere più favorevoli in materia di riconoscimento ed esecuzione delle obbligazioni alimentari straniere.

12. L'Alberta può inoltre chiedere alla Svizzera di prestare un'assistenza amministrativa simile a quella fornita nel quadro della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sull'esecuzione delle prestazioni alimentari all'estero per consentire a un creditore residente abitualmente in Alberta di avviare una procedura intesa sia a determinare, in Svizzera, una decisione, una transazione o una convenzione esecutoria in materia di obbligazioni alimentari sia a modificare una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, giusta le norme svizzere relative alla determinazione del foro e del diritto applicabile, se l'altra parte alla procedura risiede abitualmente in Svizzera.

13. L'Alberta fornisce su richiesta alla Svizzera tutti i documenti e tutte le decisioni necessarie nell'ambito di una delle procedure ai sensi del presente MoU, tradotti nella lingua ufficiale richiesta secondo la lista in allegato dei Cantoni svizzeri interessati, senza spese per la Svizzera. Questa disposizione non influisce sulle regole dell'Alberta relative all'assistenza giudiziaria internazionale.

## **Disposizioni comuni**

14. Nessuna remunerazione può essere percepita dalle autorità speditrici e dalle istituzioni intermediarie per i servizi resi conformemente alle disposizioni del presente MoU.

15. In quanto giurisdizioni richieste, la Svizzera e l'Alberta agevolano l'accesso all'assistenza giudiziaria, in virtù della loro legislazione, al creditore residente abitualmente nella giurisdizione richiedente il quale auspica far determinare, modificare, riconoscere o eseguire un'obbligazione alimentare nella rispettiva giurisdizione. Se l'accesso alle prestazioni di assistenza giudiziaria dipende da una valutazione della situazione finanziaria della persona in questione, la giurisdizione richiesta informa la giurisdizione richiedente riguardo alla procedura appropriata e ai documenti da presentare per tale valutazione. Una volta ricevuta la richiesta, la giurisdizione richiesta informa la giurisdizione richiedente circa la prosecuzione della procedura.

16. Le autorità della Svizzera e dell'Alberta cooperano al fine di far applicare le clausole d'indicizzazione contenute nelle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, decisioni o convenzioni da esse riconosciute ed eseguite.

17. I firmatari impiegano al meglio i loro sforzi e le loro risorse per localizzare ai fini del presente MoU i debitori aventi la loro residenza abituale nelle loro giurisdizioni.

18. Il presente MoU rappresenta la totalità degli accordi conclusi tra i due Stati firmatari sul soggetto di cui tratta e vale come abrogazione di tutti i precedenti accordi, discussioni, negoziati, impegni, dichiarazioni e garanzie, espressi oralmente o per scritto, esplicitamente o implicitamente. Fatto salvo il paragrafo 4, il presente MoU può essere emendato o modificato soltanto mediante un accordo scritto tra i due Stati firmatari.

### **Autorità competenti**

19. Le autorità competenti per eseguire gli obblighi di cooperazione del presente MoU e per trattare le reciproche richieste in qualità di autorità speditrici e di istituzioni intermediarie sono:

- per la Svizzera: l’Ufficio federale di giustizia;
- per l’Alberta: il Ministro della giustizia e Procuratore generale dell’Alberta così come designato nell’*Interjurisdictional Support Orders Act*.

Qualsiasi cambiamento relativo alle autorità competenti è comunicato senza indugio all’altra giurisdizione.

A Berna, Svizzera:

Martin Dumermuth  
Direttore dell’Ufficio federale di giustizia

25 gennaio 2016

A Edmonton, Alberta:

Kathleen Ganley  
Minister of Justice and  
Solicitor General

23 novembre 2015